

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 06/03/2018

FATTO

Premettendo di essere socio di una società a responsabilità limitata, il ricorrente lamenta alcuni problemi avuti per essere stato segnalato dall'intermediario nel circuito CRIBIS, sulla base di un protesto, iscritto il 05 dicembre 2014, e levato dall'intermediario il 04 novembre 2014 per mancato pagamento di una cambiale di € 250,00 emessa dal ricorrente con scadenza 31 ottobre 2014.

Infatti, il ricorrente riferisce che il 10 marzo 2016 si era visto negare la concessione di una polizza assicurativa (necessaria ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto), rifiutare da una ditta l'instaurazione di rapporti commerciali, e respingere finanche un finanziamento per l'acquisto di un cellulare, il tutto proprio a causa di tale segnalazione in CRIBIS.

Nel precisare meglio i fatti, il ricorrente rende noto che aveva concordato un piano di rientro con l'intermediario per complessivi € 13.350,00 da pagare in 18 rate mensili di € 250,00, ognuna garantita da cambiale (la prima con scadenza 30 marzo 2013 e l'ultima con scadenza 30 settembre 2014) e con unica rata finale di 8.850,00 con scadenza 31 ottobre 2014.

Essendo state pagate tutte le cambiali, alla data del 31 ottobre 2014 non vi era più alcun effetto (cambiario) da pagare, per cui il protesto è del tutto illegittimo.

Il ricorrente chiede, dunque, la cancellazione dalla CRIBIS della segnalazione, oltre il risarcimento dei danni subiti.

In data 11 gennaio 2017, con atto integrativo, il ricorrente riferisce che non vi è più alcuna segnalazione del protesto in Camera di Commercio, stante l'avvenuto pagamento in data 03 gennaio 2017 dell'effetto cambiario scaduto il 31 ottobre 2014, ma che persiste ancora quella in CRIBIS, della quale chiede nuovamente la cancellazione (oltre al risarcimento danni).

L'intermediario sostiene la correttezza del proprio operato, in quanto ha elevato il protesto sulla base della cambiale di € 250,00 con scadenza 31 ottobre 2014 che non era stata pagata dal ricorrente. Solo in pendenza del presente ricorso all'ABF, infatti, e precisamente in data 03 gennaio 2017, il ricorrente ha provveduto a pagare la cambiale in questione.

Del resto, il ricorrente non prova in alcun modo di aver pagato a scadenza la cambiale sulla base della quale è stato levato il protesto.

L'intermediario chiede, perciò, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione del suo nominativo dalla "CRIBIS/CERVED" relativa a un protesto levato, a suo dire, illegittimamente dall'intermediario, in quanto la cambiale sulla base del quale esso si fondava era stata onorata regolarmente.

Dal canto suo l'intermediario si difende evidenziando la correttezza del proprio operato in quanto ha levato il protesto sulla base di una cambiale insoluta, che, solo successivamente alla presentazione del ricorso da parte del ricorrente, è stata onorata da quest'ultimo.

Intanto, per quanto concerne il registro protesti tenuto presso la Camera di Commercio, il ricorrente stesso ha verificato di non essere più ivi censito: ciò che determina sul punto la cessazione della materia del contendere.

Dal piano di rientro si evince che in data 31 ottobre 2014 scadevano due rate, una di 250,00, garantita da cambiale, ed un'altra (finale) di € 8.850,00.

Il protesto è stato levato proprio sulla diciottesima cambiale di € 250,00 con scadenza 31 ottobre 2014 – e non con riferimento alla cambiale con scadenza 30 settembre 2014, regolarmente pagata dal ricorrente -, onorata soltanto successivamente, come meglio riferito nel fatto.

Il protesto, dunque, risulta legittimamente levato dall'intermediario.

Quanto infine alla diffusione dell'informazione riferita al protesto tramite CRIBIS, non si configura nella specie un SIC, ma "una piattaforma di Business Information, specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali, credit scoring e soluzioni per le decisioni di business" in favore di imprese sottoscrittrici di apposito contratto.

Si tratta, in altri termini, di una società che fornisce alle imprese richiedenti informazioni commerciali su altre imprese.

Non trattandosi, dunque, di una banca dati SIC, non trova applicazione la disciplina riferita a quest'ultimi.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO